STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., l'impresa sociale in forma di società per azioni denominata "Microcredito di Solidarietà Impresa Sociale S.p.A." (di seguito anche la "Società").

Art. 2 - Sede

- 2.1. La Società ha sede in Siena.
- 2.2 Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Siena nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie nell'ambito del territorio nazionale è attribuita alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3 - Scopo ed Oggetto

3.1. In conformità all'art. 1, comma 1 e all' art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili, trasparenti e partecipative e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma primo, lettera s) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., la Società ha per oggetto l'attuazione di interventi, di programmi e, in generale, l'attività di "microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

La Società, nell'esercizio della suddetta attività, persegue lo scopo di sviluppare, anche nei confronti del pubblico, tutte le attività finanziarie indicate nel richiamato art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e specificate dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 17 ottobre 2014.

La Società potrà, altresì, esercitare tutti i servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'art. 3 del sopracitato Decreto Ministeriale n. 176/2014.

Nello specifico, la Società fornisce supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo in possesso di un'adeguata situazione giuridico-patrimoniale e di idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro.

In virtù dell'assenza dello scopo di lucro, la Società destina ogni eventuale utile o avanzo di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine la Società non può distribuire utili ed avanzi di gestione neanche in forma indiretta, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazione ed integrazioni, né può distribuire dividendi ai Soci.

- 3.2. La Società, per il conseguimento dello scopo sociale potrà dunque svolgere l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nei limiti della normativa applicabile, con esclusione del rilascio di garanzie, a favore o comunque destinati ai suddetti soggetti per le seguenti finalità:
- superamento di temporanee esigenze di liquidità derivanti da difficoltà eccezionali del richiedente e/o del suo nucleo familiare;
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in relazione allo scopo sociale.
- I finanziamenti saranno accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
- 3.3. La Società potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, svolgere qualunque attività connessa e strumentale ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile.

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Domicilio

5. Il domicilio dei soci e dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, per i loro rapporti con la società, è quello comunicato agli amministratori.

Art. 6 - Capitale, azioni e contributi alla società

- 6.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) ed è diviso in n. 100.000.000 (centomilioni) di azioni del valore nominale di euro 0,01 cadauna. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono rappresentate da titoli materialmente emessi.
- 6.2 Ogni azione attribuisce un diritto di voto.
- 6.3 La Società può ricevere dai soci versamenti in conto futuro aumento capitale, nonché finanziamenti con obbligo di restituzione nei limiti stabiliti dalla legge pro-tempore vigente. Per il conseguimento dello scopo sociale la società può altresì ricevere da parte dei soci o di terzi contributi volontari sotto qualsiasi forma a fondo perduto e quindi senza obbligo di restituzione.

Art. 7 - Trasferimento delle azioni

- 7.1 Le modalità di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, sono soggette alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D. lgs 112/2017, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di società per azioni in cui l'impresa sociale è costituita.
- E' vietato quindi qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, in conformità a quanto previsto dal citato art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

- 7.2. Le azioni, o i diritti di sottoscrizione ad esse relativi, sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.
- 7.2.1. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.
- 7.3.1. In qualsiasi caso di trasferimento delle azioni, ai soci titolari di azioni ordinarie e regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
- 7.3.2. Pertanto, il socio che intenda trasferire, cioè vendere o comunque disporre, in tutto o in parte, delle proprie azioni, comunicare offerta la propria mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante altro mezzo comunicazione comportante certezza di ricezione, Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'offerta dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci che, qualora intendano esercitare il diritto di prelazione, dovranno seguire la seguente procedura:
- a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo comportante certezza di ricezione, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.
- 7.3.3. Il diritto di prelazione ricorre solo nel caso in cui il diritto stesso venga esercitato da uno o da più soci per la totalità delle azioni offerte.
- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta.
- 7.3.4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante andrà ad accrescere automaticamente e proporzionalmente quello dei soci che intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente

- e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
- 7.3.5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
- 7.3.6 Nel caso in cui il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da parte di uno o più soci che abbiano manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 8 del presente Statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al punto 7.3.2 lett. a) del presente articolo contenente l'espressa dichiarazione del socio interessato all'acquisto di non condividere il prezzo indicato dal socio offerente.

Decorso infruttuosamente detto termine il socio offerente potrà trasferire le azioni al prezzo originariamente stabilito e comunicato agli altri soci per l'esercizio della prelazione, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in tema di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

7.3.7 Ogni socio che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione è tenuto ad accettare la determinazione del prezzo effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora il prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione risultasse inferiore al prezzo offerto dal acquirente, il socio che intenda procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera o mediante altro mezzo di raccomandata, comunicazione comportante certezza di ricezione, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, entro giorni dal ricevimento della sopra quindici citata determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione del socio offerente. 7.3.8 Le azioni trasferite a causa di morte dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società. 7.3.9 In ogni caso nessuno dei soci può trasferire a terzi

7.3.9 In ogni caso nessuno dei soci può trasferire a terzi estranei alla compagine sociale la propria partecipazione nella società senza il preventivo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione che dovrà comunque essere di volta in volta

adeguatamente motivato con riferimento allo scopo perseguito dalla Società.

- 7.3.10 Il Consiglio di Amministrazione delibera con le maggioranze di cui all'art. 26 .3 del presente statuto.
- La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.
- Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo di comunicazione comportante certezza di ricevimento, la decisione sul gradimento.
- 7.3.11 Qualora entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'intenzione di cedere le azioni al socio non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.
- 7.3.12 Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 8 del presente Statuto e dovrà essere corrisposta al socio entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, contenente la volontà di recesso del socio.
- Il soggetto non ammesso potrà investire l'assemblea in relazione al provvedimento di diniego di ammissione.
- 7.3.13. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso gli eredi o legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo di comunicazione con sicurezza di ricezione inviata alla società l'apertura della successione con l'indicazione degli eredi /legatari e delle azioni cadute in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

Art. 8 - Recesso

- 8.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge previste per il recesso nelle società per azioni, compatibilmente con i limiti previsti dalla normativa in materia di impresa sociale.
- 8.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

8.3 Il socio ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. A) del D. Lgs. n. 112/2017¹.

Art. 9 - Organi sociali

- 9.1 Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 del libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI bis del codice civile.
- 9.2 Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Delegato (se nominato);
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) determina il numero e nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina tra gli amministratori il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone i compensi e delibera sull'eventuale attribuzione della revisione legale ad una Società di Revisione;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
- f) delibera sui provvedimenti di ammissione o di esclusione dei soci, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

- 12.1 La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2 L'Assemblea può essere convocata anche in Comuni del territorio italiano diversi da quello in cui ha sede la società. 12.3 Gli amministratori devono convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, oppure in loro

 $^{^{1}}$ Nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

vece i sindaci, non provvedono, l'Assemblea può essere convocata con provvedimento del Tribunale.

- 12.4 L'avviso di convocazione deve indicare:
- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.
- Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora non venga raggiunto il quorum previsto.
- 12.5 L'assemblea viene convocata con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in alternativa nel quotidiano "La Nazione" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, in alternativa, a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante altro mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 12.6 È ammessa la possibilità di svolgimento dell'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.
- L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 13 - Assemblea totalitaria

- 13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.
- 13.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

- 14.1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 14.2 L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
- 14.3 L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.

- 15.1 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
- 15.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che

rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c.

Art. 16 - Norme per il computo del quorum

- 16.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
- 16.2 Finchè le azioni restano di proprietà della Società, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea.
- 16.3 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Art. 17 - Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Art. 18 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare 18.1. Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti con diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 18.2. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

<u>Art. 19 - Presidente e segretario dell'Assemblea.</u> Verbalizzazione.

- 19.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente l'Assemblea è presieduta dall'amministratore designato con il voto della maggioranza dei presenti.
- 19.2 Il Presidente, quando non è richiesta l'assistenza del notaio, è assistito da un segretario designato, su sua proposta,

dalla maggioranza degli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

19.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, stabilire le modalità per le singole votazioni che avverranno in ogni caso per voto palese, salva diversa prescrizione di legge, e proclamare i risultati di queste.

Art. 20 - Annullamento delle deliberazioni Assembleari

L'azione d'annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta quando possiedano, anche congiuntamente, almeno il 5% per cento del capitale sociale avente diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione della Società

- 21.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a cinque né superiore a nove.
- 21.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, possono assumere la carica di amministratori della società soltanto persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 8 del D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014 in tema di disciplina del microcredito e s.m.i..
- 21.3 La carica di consigliere è gratuita. Ai membri dal Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
- Art. 22 Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- Art. 23 Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione. 23.1 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.
- 23.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
- 23.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo) quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.
- 23.4 Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

- 23.5 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 23.6 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 del presente Statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore dalla carica.

Art. 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. Non possono assumere la presidenza della Società i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

24.2 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- c) nei casi di necessità ed urgenza, può assumere decisioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni devono essere sottoposte al Consiglio alla sua prima riunione successiva.
- 24.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà ed i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

<u>Art. 25 -</u> Organi delegati

- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri.
- 25.2 L'organo delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 25.3 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 26 - Delibere del Consiglio di amministrazione

- 26.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta. motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
- 26.2 La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio (anche digitale) dei componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può

essere effettuata anche mediante sms, che pervenga al destinatario almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza. Nella stessa forma viene data comunicazione ai componenti del Collegio Sindacale.

- 26.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 26.4 È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.
- La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 27 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento si applica l'art. 24.3 del presente statuto. La rappresentanza può essere conferita anche ad un Consigliere Delegato.

Inoltre in forza di apposita procura, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere nominato un Direttore Generale cui saranno attribuite particolari prerogative e mansioni.

Art. 28 - Collegio Sindacale

- 28.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il Presidente tra i suoi componenti.
- 28.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita, altresì, la revisione legale e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni del suddetto decreto.
- Il Collegio può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedendo ad Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari, informando senza indugio le Autorità competenti di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.
- Il corrispettivo dei Sindaci è commisurato ai minimi tariffari.

- 28.3 Possono assumere la carica di sindaci soltanto persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 2397, comma 2 e art. 2399 del codice civile. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge e di quelli richiesti dal presente Statuto determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 28.4 I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. 28.5 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 28.6 E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 28.7 Su delibera dell'Assemblea, la revisione legale può essere attribuita ad una Società di Revisione Legale, iscritta nell'apposito registro.
- Art. 29 Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività Volontari
- 29.1 Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017 verrà predisposto, a cura dell'Organo amministrativo, ed approvato dall'Assemblea dei Soci un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.
- 29.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.
- 29.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori, ed eventualmente agli utenti, la nomina di un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.
- 29.4 . I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

La Società deve dare conto del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio sociale.

- 29.5 E'ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
- L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma precedente.

Art. 30 - Bilancio e utili

- 30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 30.2 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 30.3, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve lavoratori comunque denominati, fondatori, soci, a collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 30.3.
- 30.3. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ferme restando le ipotesi previste dai punti precedenti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

- Al riguardo, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 30.3, lettera a);
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale:
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro

- punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 30.4. La Società deve redigere il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 112/2017.
- 30.5. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio Sindacale sull'osservanza delle finalità sociali di cui all'art. 28.2.
- Il bilancio sociale va redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e s.m.i
- Il bilancio sociale di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

- 31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
- a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- c) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- d) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- e) per deliberazione dell'Assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.
- 31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 31.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il numero e, nel caso in cui siano più di uno, le regole di funzionamento, anche mediante rinvio alle norme in materia previste per il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

L'Assemblea dovrà decidere inoltre:

- a) a chi spetti la rappresentanza della società;
- b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- c) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.
- 31.4. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 30.3, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.

Art.32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/2017

e nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..nonchè alle disposizioni pro tempore vigenti del Codice Civile in materia di Società per Azioni e ad ogni altra normativa applicabile.